



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1577

Prot. n.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### OGGETTO:

Registro provinciale dei medici specialisti in medicina dello sport abilitati al rilascio di certificazione di idoneità all'attività sportiva agonistica, ai sensi del decreto del Ministro della Sanità del 18 febbraio 1982.

Il giorno **17 Ottobre 2025** ad ore **09:15** nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

**MAURIZIO FUGATTI**

Presenti:

VICEPRESIDENTE  
ASSESSORE

**ACHILLE SPINELLI**  
**ROBERTO FAILONI**  
**FRANCESCA GEROSA**  
**MATTIA GOTTARDI**  
**SIMONE MARCHIORI**  
**MARIO TONINA**  
**GIULIA ZANOTELLI**

Assiste:

IL DIRIGENTE

**NICOLA FORADORI**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

la legge 26 ottobre 1971, n. 1099, recante “*Tutela sanitaria delle attività sportive*”, prevede l’accertamento obbligatorio, con visite mediche periodiche, dell’idoneità allo svolgimento di attività sportiva agonistica.

Il decreto legge n. 663 del 30 dicembre 1979 precisa che i controlli sanitari ai fini della tutela delle attività sportive, di competenza delle strutture pubbliche, possono essere effettuati anche da strutture private convenzionate “sulla base di criteri tecnici generali che saranno adottati con decreto del Ministro della Sanità” (art. 5, ultimo comma).

In attuazione di quanto previsto dal d.l. n. 663 del 1979, con decreto del Ministro della Sanità del 18 febbraio 1982, recante “*Norme per la tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica*”, sono state disciplinate le modalità per l’effettuazione degli accertamenti sanitari per il rilascio del certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica.

Con la circolare 18 marzo 1996, n. 500.4/MSP/CP/643, il Ministero della Sanità ha adottato le “*Linee guida per un’organizzazione omogenea della certificazione di idoneità alla attività sportiva agonistica*”. Le linee guida prevedono che l’accertamento dell’idoneità alla pratica sportiva agonistica possa essere svolto da:

- «1) servizi pubblici di medicina dello sport;
- 2) centri privati autorizzati e accreditati ai sensi di legge;
- 3) singoli specialisti in medicina dello sport autorizzati a svolgere l’attività certificatoria in quanto operanti in locali adeguati».

In attuazione della normativa citata, con la deliberazione della Giunta provinciale n. 2766 del 23 ottobre 2003 fu riconosciuto lo svolgimento dell’attività di accertamento e certificazione svolti da soggetti privati, laddove questi fossero in possesso dell’autorizzazione provinciale, disciplinando altresì il relativo procedimento e prevedendo l’istituzione di un elenco di soggetti privati autorizzati.

Al fine di semplificare il procedimento per l’individuazione dei soggetti in possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività certificatoria agonistica e di garantirne la coerenza con la disciplina dell’autorizzazione allo svolgimento di attività specialistica ambulatoriale in medicina dello sport, si propone:

- di istituire il registro provinciale dei medici specialisti in medicina dello sport (operanti presso strutture private autorizzate o studi professionali);
- di prevedere requisiti uniformi, inerenti la specializzazione medica e le dotazioni minime di apparecchiature biomediche, finalizzati all’iscrizione al registro provinciale e all’autorizzazione all’esercizio di attività specialistica ambulatoriale in medicina dello sport, di cui all’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

I requisiti necessari per l’iscrizione al registro provinciale sono individuati come segue:

- a) titolo di medico specialista in medicina dello sport (ovvero l’attestato di cui all’art. 8 della legge n. 1099 del 1971, antecedente l’istituzione delle scuole di specializzazione);

b) presenza, nei locali presso cui il medico svolge attività certificatoria, delle dotazioni minime elencate nell'allegato A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Il personale medico specialista in medicina dello sport operante presso strutture private autorizzate o studi professionali presenta alla struttura provinciale competente in materia di salute la domanda di iscrizione al registro provinciale. Il modello di domanda è approvato con determinazione del dirigente della struttura provinciale competente e contiene almeno i seguenti elementi:

- titolo di studio e iscrizione all'ordine dei medici;
- sede dove è svolta l'attività certificatoria oggetto della domanda di iscrizione al registro provinciale.

Il procedimento si conclude, in continuità con le attuali disposizioni, entro 80 giorni dal giorno successivo al ricevimento della domanda con l'adozione della determinazione di iscrizione al registro.

Nel caso di medici specialisti che operano in studi professionali non autorizzati ai sensi del regolamento provinciale di autorizzazione e accreditamento, approvato con decreto del Presidente della giunta provinciale 27 novembre 2000, n. 30-48/Leg. (di seguito 'regolamento 30-48/Leg. del 2000'), la struttura provinciale competente verifica il possesso delle dotazioni minime di cui all'allegato A) avvalendosi dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

La verifica del possesso delle dotazioni minime non è necessaria laddove la struttura privata o lo studio professionale sia stato oggetto di autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria di medicina dello sport ai sensi del regolamento 30-48/Leg. del 2000.

L'iscrizione al registro provinciale è requisito per l'esercizio dell'attività certificatoria agonistica, da svolgersi presso le strutture indicate nel medesimo.

Il registro è gestito e aggiornato dalla struttura provinciale competente in materia di salute ed è pubblicato sul portale di Trentino Salute. Il registro contiene l'indicazione del codice identificativo assegnato a ogni medico iscritto, che deve essere riportato sui certificati per l'esercizio di attività sportiva agonistica.

L'eventuale cessazione dell'attività o qualsiasi variazione inerente la sede presso la quale opera il medico iscritto al registro è tempestivamente comunicata alla competente struttura provinciale, che procede all'aggiornamento del registro.

Con riferimento allo svolgimento dell'attività certificatoria, nel caso di certificato di non idoneità alla pratica sportiva agonistica, l'interessato può proporre ricorso alla Commissione provinciale di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro della Sanità del 18 febbraio 1982. In tali ipotesi il medico che ha rilasciato il certificato di non idoneità produce, a richiesta della Commissione, copia degli accertamenti clinici e diagnostici effettuati ai fini della valutazione.

Vista l'attinenza delle attività svolte, si propone di prevedere che il possesso delle dotazioni minime di cui all'allegato A) si applichi anche per il rilascio dell'autorizzazione per l'erogazione di prestazioni ambulatoriali di medicina dello sport ai sensi del regolamento 30-48/Leg. del 2000.

Le strutture private che alla data di adozione della presente deliberazione risultano già autorizzate allo svolgimento di attività specialistica ambulatoriale in medicina dello sport ai sensi del regolamento 30-48/Leg. del 2000, sono tenute ad adeguarsi ai requisiti previsti dall'allegato A) nel termine del 31 dicembre 2025. Dell'avvenuto adeguamento a detti requisiti è data comunicazione alla struttura provinciale competente.

Gli specialisti che alla data di adozione della presente deliberazione risultano autorizzati allo svolgimento di attività certificatoria in base alla deliberazione n. 2766 del 2003, sono tenuti ad adeguarsi ai requisiti previsti dall'allegato A) nel termine del 31 dicembre 2025. Dell'avvenuto adeguamento a detti requisiti è data comunicazione alla competente struttura provinciale che provvede a inserire i medici nel registro.

Alla luce delle modifiche introdotte, la presente deliberazione sostituisce la precedente deliberazione n. 2766 del 2003 a decorrere dal 1 dicembre 2025.

Tutto ciò premesso,

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione
- vista la normativa e gli atti sopra citati
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge

#### d e l i b e r a

- 1) di istituire, per le motivazioni espresse in premessa, il registro provinciale dei medici specialisti in medicina dello sport abilitati al rilascio di certificazione di idoneità allo svolgimento di attività sportiva agonistica, ai sensi del decreto del Ministro della Sanità del 18 febbraio 1982;
- 2) di prevedere che le domande di iscrizione al registro provinciale di cui al punto 1) siano presentate alla struttura provinciale competente in materia di salute, secondo il modello approvato con determinazione del relativo dirigente;
- 3) di approvare, sempre per le motivazioni espresse in premessa, l'allegato A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che elenca le dotazioni minime dei locali dove sono erogate prestazioni di medicina dello sport, quale requisito per l'iscrizione al registro di cui al punto 1) e per il rilascio dell'autorizzazione per l'erogazione di prestazioni ambulatoriali di medicina dello sport ai sensi del regolamento 30-48/Leg. del 2000;

- 4) di prevedere che le strutture private che alla data di adozione della presente deliberazione risultano autorizzate allo svolgimento di attività specialistica ambulatoriale in medicina dello sport ai sensi del regolamento 30-48/Leg. del 2000, si adeguano ai requisiti previsti dall'allegato A) nel termine del 31 dicembre 2025, dandone comunicazione alla competente struttura provinciale;
- 5) di prevedere che gli specialisti che alla data di adozione della presente deliberazione risultano autorizzati allo svolgimento di attività certificatoria in base alla deliberazione n. 2766 del 2003, si adeguano ai requisiti previsti dall'allegato A) nel termine del 31 dicembre 2025, dandone comunicazione alla competente struttura provinciale che li inserisce nel registro;
- 6) di trasmettere la presente deliberazione ai medici autorizzati ai sensi della precedente deliberazione n. 2766 del 23 ottobre 2003 e alle strutture sanitarie autorizzate all'erogazione di prestazioni di medicina dello sport ai sensi del regolamento 30-48/Leg. del 2000;
- 7) di trasmettere la presente deliberazione all'Azienda provinciale per i servizi sanitari e al comitato provinciale del CONI;
- 8) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale della Provincia
- 9) di dare atto che la presente deliberazione sostituisce la deliberazione n. 2766 del 23 ottobre 2003, che cessa pertanto di trovare applicazione a decorrere dal 1 dicembre 2025.

Adunanza chiusa ad ore 11:20

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

**Elenco degli allegati parte integrante**

001 allegato A

**IL PRESIDENTE**

**Maurizio Fugatti**

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

**IL DIRIGENTE**

**Nicola Foradori**

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

*Allegato A*

**Dotazione minima di apparecchiature biomediche per i servizi di medicina dello sport**

- fonendoscopio
- martelletto
- bilancia
- statimetro
- sfigmomanometro
- ottotipo luminoso
- tavola di Ishihara
- spirometro
- kit per esame delle urine
- gradino alto 30 cm, gradino alto 40 cm e gradino alto 50 cm, in alternativa cicloergometro o tapis roulant
- elettrocardiografo a 12 derivazioni con monitor con possibilità di registrazione continua dell'ecg e con software per test da sforzo
- defibrillatore semiautomatico, ambu con accessori